



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI IN MATERIA DI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL PERSONALE
DEGLI INTERMEDIARI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE
IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI**

11 marzo 2021

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla base dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") "gli Stati membri prescrivono alle imprese d'investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori per conto dell'impresa d'investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 24 e del presente articolo. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze".

In forza di quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 9, di MiFID II, l'ESMA ha pubblicato gli Orientamenti ESMA/2015/1886 ("Orientamenti") che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze del personale degli intermediari. I citati Orientamenti contengono numerose indicazioni di principio e talune, limitate, precisazioni di dettaglio.

La corrispondente disciplina dettata dalla Consob, che ha tenuto conto degli Orientamenti, è attualmente contenuta dal Titolo IX (Requisiti di conoscenza e competenza), della Parte II, del Libro III (articoli da 78 a 82), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20307, del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari").

Il 5 ottobre 2018 sono state pubblicate le Q&A sui requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, che costituiscono un ausilio ai fini dell'implementazione delle citate disposizioni regolamentari.

In quella sede, la Consob ha manifestato l'intenzione di procedere alla verifica dell'impatto della disciplina in argomento, dopo una sua prima applicazione, finalizzata all'eventuale revisione, nell'ottica di valorizzare l'autonomia decisionale dei soggetti abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana, fermo restando l'obiettivo della tutela degli investitori.

Al fine di avviare il processo di revisione della disciplina in esame, la Consob ha svolto una valutazione comparativa delle esperienze di altri Stati membri, ovvero degli approcci adottati nel conformarsi agli Orientamenti. Si è inoltre tenuto conto delle sollecitazioni espresse dall'*High-Level Forum on the Capital Markets Union*, istituito dalla Commissione europea, nel *report* pubblicato in data 10 giugno 2020, contenente diciassette raccomandazioni rivolte alla Commissione europea volte a superare i maggiori ostacoli al completamento della *Capital Markets Union* e, in particolare, del contenuto della raccomandazione n. 13, dedicata alla distribuzione dei prodotti finanziari, alla prestazione del servizio di consulenza e alla *disclosure*¹. Infine è stato chiesto il rilascio di un parere preventivo al Comitato degli Operatori di mercato e degli Investitori ("COMI").

¹ Tale raccomandazione è stata incorporata dalla Commissione Europea nel nuovo piano sulla *Capital Markets Union*, articolato in 16 azioni relative ad altrettante aree tematiche, pubblicato il 24 settembre 2020 [cfr. la "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni" del 24 settembre 2020, ed il connesso allegato - COM(2020) 590 *final*]. In particolare, l'azione n. 8 C, prevede, *inter alia*, che la Commissione Europea "cercherà infine di migliorare il livello delle qualifiche professionali per i consulenti nell'UE e valutare la fattibilità dell'istituzione di un'etichetta applicabile in tutta l'UE per i consulenti finanziari". Nell'allegato alla citata comunicazione, si specifica che tale iniziativa è subordinata allo svolgimento della valutazione di impatto condotta nel contesto dei riesami della IDD (entro il primo trimestre 2023) e della MiFID II (quarto trimestre 2021).

Considerati sia gli esiti della preliminare analisi dei costi e benefici svolta, l'orientamento espresso dal COMI nonché le più recenti evoluzioni in ambito internazionale (*cf.* sopra), è stato sottoposto a pubblica consultazione (*cf.* “documento di consultazione” pubblicato il 23 luglio 2020) un possibile intervento di modifica della disciplina del citato Titolo IX del Regolamento Intermediari, in base al quale, nel garantire il maggiore allineamento agli Orientamenti dell'ESMA, sono state eliminate dal testo regolamentare le prescrizioni di dettaglio, rimettendo agli intermediari la scelta delle modalità operative più idonee a consentire in concreto il rispetto degli *standard* previsti. Tale intervento fa comunque salve le precise indicazioni da seguire per l'accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenza del personale (*cf.* “opzione 1” nel documento di consultazione) per potere fornire informazioni ai clienti o la consulenza sugli investimenti.

Sono stati inoltre sottoposti a pubblica consultazione ulteriori interventi di modifica, resi necessari per coordinare le diverse parti del Regolamento Intermediari che regolano i requisiti di conoscenza e competenza del personale, con particolare riferimento alla disciplina applicabile alla commercializzazione di OICR, ai consulenti finanziari abilitati e ai consulenti finanziari autonomi.

Stante il richiamo al citato Titolo IX contenuto nel Libro IX relativo alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi², già nel documento di consultazione si erano altresì illustrati i profili di impatto che le proposte modifiche regolamentari avrebbero avuto anche sulla disciplina in tema di distribuzione di IBIP. A tale riguardo, si era altresì chiarito che le eventuali modifiche alla regolamentazione di cui al citato Libro IX, avrebbero in ogni caso garantito il rispetto di quanto previsto dalla disciplina assicurativa di livello 1. Pertanto, nell'allegata tabella si illustrano, altresì, gli interventi adottati in tema di conoscenza e competenza del personale che distribuisce IBIP, per quanto di competenza della Consob.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

2.1. STAKEHOLDER MAPPING

La consultazione si è conclusa il 21 settembre 2020. In risposta al Documento di consultazione sono pervenuti n. 12 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
ABI (Associazione Bancaria Italiana)	Associazione di categoria	<i>Banche</i>

² Si rammenta, che la disciplina contenuta nel citato Libro è stata sottoposta a una pubblica consultazione (avviata in data 23 settembre 2019 e conclusasi con l'adozione della delibera Consob n. 21466 del 29 luglio 2020) volta a adeguare la disciplina regolamentare dettata dalla Consob alle prescrizioni contenute nella IDD, come trasposta nell'ordinamento nazionale.

Soggetto	Categoria	Settore
AIBE (Associazione Italiana Banche Estere)	Associazione di categoria	<i>Banche estere</i>
AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt)	Associazione di categoria	<i>Private equity</i>
AIPB (Associazione Italiana Private Banking)	Associazione di categoria	<i>Private banking</i>
ANASF (Associazione nazionale consulenti finanziari)	Associazione di categoria	<i>Consulenza finanziaria</i>
ASCOFIND (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente)	Associazione di categoria	<i>Consulenza finanziaria</i>
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito)	Associazione di categoria	<i>Asset Management</i>
ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti)	Associazione di categoria	<i>Consulenza finanziaria</i>
ASSOSIM (Associazione Intermediari Mercati Finanziari)	Associazione di categoria	<i>Intermediari finanziari</i>
IAMA sales professionals s.r.l.	Società	<i>Consulenza</i>
Konsumer Italia	Associazione	<i>Consumatori</i>
OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari)	Organo di vigilanza	<i>Consulenza finanziaria</i>

I contributi pervenuti sono pubblicati sul sito *internet* della Consob.

2.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

In questo paragrafo si procede ad una sintetica ricognizione delle principali osservazioni formulate dai rispondenti alla consultazione e delle relative valutazioni effettuate dall'Istituto, rinviando alla tabella allegata per una disamina completa delle stesse (*cf.* **Tabella 1**).

Si rammenta che in sede di pubblica consultazione si erano illustrate le due opzioni regolamentari vagliate dalla Consob prima dell'avvio della consultazione stessa. In particolare, l'opzione 0 prevedeva il mantenimento dell'attuale impostazione adottata dal Regolamento Intermediari che, muovendo dai principi generali sanciti dalla MiFID II e dagli Orientamenti dell'ESMA, si caratterizzava per la presenza di una serie di norme di dettaglio con particolare riguardo ai requisiti di aggiornamento professionale. Tale approccio contemplava altresì la possibilità di effettuare interventi mirati su alcune delle citate disposizioni di dettaglio, con l'obiettivo di ridurre la portata prescrittiva e quindi valorizzare l'autonomia decisionale degli intermediari.

L'opzione 1, invece, prevedeva una pervasiva rivisitazione del citato Titolo IX del Regolamento Intermediari che – sulla base di un approccio *principle-based* – avrebbe comportato la sostituzione delle prescrizioni regolamentari di dettaglio con la previsione – ove necessario – di rinvii ai pertinenti punti degli Orientamenti dell'ESMA in materia. Secondo tale impostazione, sarebbe stata rimessa agli intermediari la scelta delle modalità operative più idonee a consentire in concreto il rispetto degli *standard* previsti a livello europeo, facendo comunque salve le precise indicazioni da seguire per l'accertamento iniziale del possesso degli idonei requisiti di conoscenza e competenza del personale per potere fornire informazioni ai clienti o la consulenza sugli investimenti.

In via generale, la maggior parte dei rispondenti ha manifestato una preferenza per l'opzione 1 posta in consultazione (ABI, AIBE, AIFI, AIPB, ASCOFIND, ASSOGESTIONI, ASSORETI, ASSOSIM).

ABI rileva che l'approccio *principle-based* adottato con l'opzione 1 consentirebbe di raggiungere i seguenti importanti risultati:

- il superamento dell'approccio prescrittivo della vigente disciplina nazionale di recepimento della MiFID II e degli Orientamenti ESMA in materia, che non si attaglia in modo efficace alle diverse realtà organizzative, né tanto meno a cogliere appieno le opportunità offerte dalle forme più evolute di formazione;
- una maggiore flessibilità nello sviluppo efficace ed efficiente dei presidi organizzativi di ciascun intermediario, in base al principio di proporzionalità, anche al fine di meglio rispondere agli interessi della clientela;
- l'allineamento della normativa nazionale con quella degli altri Paesi, con ciò consentendo l'applicazione di regole omogenee nell'ambito di gruppi internazionali operanti in diversi Stati e parità competitiva nel contesto europeo, in coerenza anche con gli obiettivi del progetto di Unione del Mercato dei Capitali.

AIBE, ritiene che l'impostazione adottata con l'opzione 1 consenta:

- una maggiore considerazione anche delle realtà estere e, in particolare, europee, operanti sul territorio nazionale nonché, in linea di principio, coerenza con gli obiettivi del progetto di *Capital Market Union*;
- una maggiore flessibilità a disposizione degli intermediari, in particolare esteri, nel definire modalità operative di *compliance* (alla disciplina) anche in funzione della complessità delle attività svolte, dell'organizzazione tra "Casa Madre" e relativa *branch* italiana, della tipologia di clientela servita, della portata e del livello dei servizi prestati, oltre al grado di capillarità della rete operativa.

AIPB ritiene che il margine di discrezionalità attribuito agli intermediari con l'opzione 1 garantisca l'equivalenza a quanto sinora previsto dalla normativa e che possa assicurare un miglior grado di proporzionalità delle procedure alle aspettative della clientela *target*, al diverso grado di articolazione del servizio prestato dagli operatori e alla gamma di prodotti di investimento offerti.

ASCOFIND, nel suggerire l'adozione dell'opzione 1, ritiene indispensabile che sia garantito l'allineamento dei requisiti di conoscenza e competenza richiesti ai consulenti finanziari autonomi rispetto a quelli richiesti ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

ASSOGESTIONI apprezza l'allineamento sia rispetto agli Orientamenti ESMA sia alle esperienze di altri Stati Membri. Secondo quanto rappresentato dall'Associazione, infatti, tale impostazione favorirebbe, innanzitutto, una parità competitiva in ambito europeo e, inoltre, responsabilizzerebbe gli intermediari, consentendo loro di meglio adattarsi ai continui cambiamenti determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla competizione sul mercato. In tale contesto, ha manifestato particolare apprezzamento per la scelta di mantenere la predeterminazione a livello regolamentare del bilanciamento tra qualifiche possedute ed esperienza da maturare.

ASSOSIM ritiene che l'opzione 1 sia più idonea a garantire una più ampia autonomia agli intermediari nella valutazione delle necessità formative per il personale coinvolto e nell'organizzazione delle relative attività a soddisfacimento delle necessità individuate.

Altri rispondenti (ANASF e IAMA sales professional s.r.l) hanno rilevato criticità nella disciplina dell'aggiornamento professionale come delineata nell'opzione 1, suggerendone un ripensamento soprattutto al fine di preservare l'omogeneità, attualmente esistente, tra la disciplina sancita per gli operatori del settore finanziario (di derivazione MiFID II) e quella sancita per quelli del settore assicurativo (derivante dalla IDD). Per tale motivo, ANASF suggerisce di riconsiderare la disciplina dell'aggiornamento professionale come delineata nell'opzione 1 e IAMA sales professional s.r.l. preferisce l'opzione 0.

KONSUMER ritiene l'opzione 1, come proposta, non adeguata ad assicurare gli *standard minimi* necessari a tutelare l'interesse del consumatore e, a tal fine, propone talune modifiche volte a prescrivere una forma minimale di obblighi per gli intermediari.

L'OCF formula taluni rilievi nell'ottica di coordinare e perfezionare il testo proposto con l'opzione 1.

Pertanto, ad esito delle preferenze espresse dai rispondenti e tenuto conto del parere preliminare formulato dal COMI, si conferma l'approccio *principle-based* adottato con l'opzione 1.

Rispetto al testo posto in consultazione, sulla base dei suggerimenti formulati dai rispondenti, sono state apportate talune modifiche volte principalmente a:

- chiarire taluni termini utilizzati nel Regolamento e garantire un maggior allineamento rispetto alle indicazioni fornite dagli Orientamenti ESMA;
- innalzare, in un'ottica di maggior tutela degli investitori, il periodo minimo di esperienza richiesto in caso di prestazione del servizio di consulenza da parte del personale dotato di diploma di istruzione secondaria superiore (da 18 mesi a due anni);
- integrare la disciplina degli obblighi di documentazione previsti in capo agli intermediari, prevedendo che gli stessi siano tenuti a rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta;
- prevedere un *set* minimo di regole specifiche in tema di aggiornamento per i consulenti finanziari autonomi;
- completare la disciplina dei poteri di vigilanza attribuita all'OCF.

Si rappresenta, infine, che taluni rispondenti hanno fondato le proprie osservazioni sulla base delle Q&A del 5 ottobre 2018 e chiesto, in particolare, di specificare quali, tra le stesse, debbano considerarsi ancora vigenti. Al riguardo, si evidenzia che il testo delle citate Q&A sarà opportunamente modificato al fine di adeguare le stesse alla nuova versione del Regolamento Intermediari.

3. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nella delibera della Consob di approvazione delle presenti modifiche al Regolamento Intermediari viene inoltre previsto:

- i. che le modifiche apportate al Regolamento Intermediari entrino in vigore il 31 marzo 2021 (atteso che, in pari data, entra in vigore la delibera n. 21466/2020 che ha introdotto nel regolamento l'articolo 135-*vicies semel*);
- ii. che la nuova disciplina relativa ai requisiti iniziali di conoscenza e competenza trovi applicazione esclusivamente con riguardo ai membri del personale che iniziano a operare successivamente all'entrata in vigore della delibera e che, pertanto, per i membri del personale che hanno iniziato a operare prima dell'entrata in vigore della medesima delibera continuino a trovare applicazione i requisiti precedentemente previsti;
- iii. che i nuovi obblighi in materia di conservazione della documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria siano da intendersi riferiti alle attività di aggiornamento professionale svolte successivamente alla data di entrata in vigore della delibera;

iv. in favore dei consulenti finanziari autonomi, un periodo di 90 giorni dall'entrata in vigore della delibera per comunicare all'OCF la sussistenza di una causa di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

Ai fini della successiva revisione dell'atto, la disciplina in tema di conoscenza e competenza del personale degli intermediari verrà analizzata tenuto conto delle prospettive evolutive della normativa europea, anche con riferimento alle possibili iniziative di riforma della MiFID II e della IDD prospettate nell'ambito della *Capital Markets Union*, nonché dello sviluppo delle prassi di mercato e alla loro idoneità a garantire un elevato livello di tutela degli investitori.

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

5. ARTICOLATO FINALE DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI

Nell'articolato allegato alla presente Relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del Regolamento Intermediari posto in consultazione e quello definitivamente adottato, accompagnato da una descrizione delle modifiche apportate (*cf. Tabella 1*). Inoltre, in calce alla tabella è riportato il confronto tra il testo del Regolamento Intermediari come modificato in questa sede e la precedente versione (*cf. Appendice*).

Per i temi che non sono oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo all'analisi preliminare di impatto posta alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 23 luglio 2020 e disponibile sul sito *internet* della Consob.

Tabella 1

Regolamento Intermediari

Articolato sottoposto a consultazione	Osservazioni / valutazioni	Nuovo articolato
<p>LIBRO III</p> <p>PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>PARTE II</p> <p>TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>TITOLO IX</p> <p>REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni di carattere generale</u></p> <p><u>Osservazioni</u></p> <p>ASSOSIM chiede di specificare quali tra le Q&A pubblicate il 5 ottobre 2018 debbano considerarsi ancora vigenti.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Ad esito della presente consultazione, sarà valutata anche la conformità degli Orientamenti applicativi contenuti nelle Q&A del 5 ottobre 2018 rispetto alla nuova versione del Regolamento Intermediari al fine di apportare alle stesse le modifiche necessarie per renderle conformi al nuovo assetto regolamentare.</p> <p><u>Osservazioni</u></p> <p>ABI e AIBE sottolineano l'importanza di implementare l'anzidetta opzione 1, nei termini proposti dalla Consob, in tempi compatibili con la programmazione delle attività interessate dalla normativa per il 2021. ASSOSIM chiede di specificare che il nuovo regime entrerà in vigore già dal 1° gennaio</p>	

	<p>2021.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La disciplina concernente l'entrata in vigore e il regime transitorio è recata nella delibera di adozione delle presenti modifiche regolamentari alla quale si rinvia.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 78</u> <i>(Requisiti di conoscenza e competenza del personale)</i></p> <p>1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico, possiedono idonee conoscenze e competenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>AIFI e ASSOSIM chiedono di specificare la nozione di “<i>giving information</i>”. A tale riguardo, AIFI suggerisce di valutare l'opportunità di istituire un tavolo di confronto tra l'industria e l'autorità di vigilanza.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Sulla base di quanto evidenziato dai rispondenti, si provvede a richiamare, nel comma 1, la definizione di “fornitura di informazioni” recata dagli Orientamenti ESMA. Ulteriori specificazioni della nozione in esame potranno essere eventualmente fornite dall'ESMA.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 78</u> <i>(Requisiti di conoscenza e competenza del personale)</i></p> <p>1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2, del Testo Unico, possiedono idonee conoscenze e competenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o quando, secondo quanto definito al punto 4, lettera e), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.</p>

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

- a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una

Osservazioni al comma 2

ANASF non condivide la proposta volta a ridimensionare in modo significativo, in proporzione alle qualifiche possedute, l'esperienza richiesta per la prestazione del servizio di consulenza e, pertanto, invita la Commissione a non ridurre i periodi di esperienza finora stabiliti, mantenendo un periodo minimo di esperienza di 12 mesi per la prestazione del servizio di consulenza. In particolare, ANASF chiede di stabilire l'esperienza professionale minima richiesta per prestare il servizio di consulenza in:

- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), 12 mesi;
- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. b), 12 mesi;
- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. c), 12 mesi;
- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. d), 18 mesi;
- per i casi di cui all'art. 78, comma 2, lett. e), 4 anni.

Valutazioni

Si osserva che - per un pieno raffronto dei periodi di esperienza richiesti dal Regolamento attualmente vigente rispetto a quelli sanciti dal testo posto in consultazione - è necessario considerare il complessivo sistema delineato da quest'ultimo, che non

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

- a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;
- c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie,

<p>certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;</p> <p>d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;</p> <p>e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.</p> <p>L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di</p>	<p>prevede la possibilità di dimezzamento dei medesimi periodi nel caso di svolgimento di uno specifico corso di formazione.</p> <p>Infatti, nel definire i nuovi periodi minimi di esperienza richiesti, si è tenuto conto del venir meno della possibilità di dimezzamento e, in taluni casi, si è operato un innalzamento dei periodi di esperienza da maturare rispetto ai corrispondenti periodi "base", eventualmente dimezzati, stabiliti dal testo regolamentare vigente. Segnatamente, per la prestazione del servizio di consulenza:</p> <p>i. nel caso in cui il soggetto abbia superato l'esame previsto ai fini dell'iscrizione all'albo e nel caso di possesso del diploma di laurea triennale in discipline "pertinenti", si prevedeva un periodo minimo di 12 mesi, dimezzabili a 6 mesi, mentre il testo posto in consultazione prevede un periodo minimo di 9 mesi;</p> <p>ii. nel caso di possesso del diploma di laurea triennale in discipline "non pertinenti" si prevedeva un periodo minimo di 2 anni, dimezzabile a 1 anno, mentre il testo posto in consultazione prevede un periodo minimo di 15 mesi.</p> <p>Ove si accogliesse integralmente quanto proposto da ANASF, si determinerebbe un sensibile inasprimento dei periodi di esperienza minimi richiesti. Si ritiene, pertanto, di confermare l'articolato posto in</p>	<p>assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;</p> <p>d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;</p> <p>e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 18 mesi 2 anni di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.</p> <p>L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività ed è effettuata sulla base dell'equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai</p>
--	---	---

<p>esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.</p> <p>3. I membri del personale devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.</p>	<p>consultazione, pur modificando, in parziale accoglimento del rilievo formulato dall'associazione, il testo dell'art. 78, comma 2, lett. e), per richiedere un periodo di esperienza minimo pari a 2 anni nel caso di personale dotato di diploma di istruzione secondaria superiore che presti il servizio di consulenza.</p> <p>Inoltre, si modifica il periodo finale del comma 2, in materia di calcolo dell'esperienza professionale sulla base dell'equivalente a tempo pieno, al fine di meglio allineare le disposizioni sul computo dell'esperienza professionale alle indicazioni fornite dagli Orientamenti ESMA.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>KONSUMER propone di prevedere un obbligo di formazione iniziale minimo di 30 ore con un programma <i>standard</i> basato specificamente sugli articoli del TUF che regolano l'attività di offerta di prodotti di investimento in particolare sugli obblighi di informazione e trasparenza.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ritiene di accogliere la proposta di KONSUMER in quanto, determinando un minor grado di autonomia degli intermediari</p>	<p>fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.</p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>
---	--	---

<p>4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni. <p>5. Gli intermediari sono tenuti a:</p>	<p>rispetto a quello previsto dalle disposizioni attualmente in vigore, allontanerebbe ulteriormente la disciplina domestica rispetto a quella degli altri Stati europei.</p>	<p><i>invariato</i></p>
---	---	-------------------------

<p><i>a)</i> assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;</p> <p><i>b)</i> assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;</p>	<p><u>Osservazioni al comma 5</u></p> <p>- Con riferimento alla lettera b) del comma 5, ASSOSIM rileva che il richiamo ivi contenuto al punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886:</p> <p>i) comporterebbe l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione della supervisione al cliente;</p> <p>ii) determinerebbe l'eliminazione dell'obbligo che il tutor possieda conoscenze e competenze da almeno 3 anni;</p> <p>iii) rende opportuno che venga riproposta nel nuovo articolato la possibilità - oggi prevista all'art. 81, comma 1, lett. c) - di computare il periodo trascorso sotto supervisione ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire informazioni o consulenza alla clientela.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In ordine ai rilievi formulati da ASSOSIM:</p> <p>i) si conferma che nel nuovo assetto non è prescritto, a livello regolamentare, l'obbligo di comunicazione della supervisione al cliente, né sono dettate regole specifiche per quanto</p>	<p>5. Gli intermediari sono tenuti a:</p> <p><i>a)</i> assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;</p> <p><i>b)</i> assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;</p>
--	---	--

concerne l'esperienza minima richiesta per svolgere l'incarico di supervisore, ulteriori rispetto a quelle sancite dall'ESMA.

In ogni caso, si evidenzia che le procedure aziendali dovranno prevedere le misure da adottare per garantire il rispetto di quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. *Inter alia*, esso stabilisce che *“Il livello e l'intensità della supervisione dovrebbero rispecchiare le qualifiche e l'esperienza pertinenti del membro del personale soggetto a supervisione; quest'ultima potrebbe essere esercitata, se del caso, durante le riunioni con i clienti e su altre forme di comunicazione, quali le conversazioni telefoniche e i messaggi di posta elettronica”*. Sempre in forza dei citati Orientamenti, l'intermediario è tenuto ad *“assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità della prestazione dei servizi pertinenti laddove questi siano forniti a un cliente dal membro del personale soggetto a supervisione, come se il supervisore prestasse personalmente tali servizi al cliente, e che si faccia carico, tra l'altro, dell'approvazione della relazione di adeguatezza in caso di prestazione di servizio di consulenza”*.

Per quanto concerne l'esperienza minima richiesta si evidenzia che, secondo quanto previsto dai citati Orientamenti, l'intermediario è tenuto a garantire che *“il membro del personale addetto alla*

supervisione di un altro membro possieda le conoscenze e competenze richieste dai presenti orientamenti e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente". Pertanto, nel nuovo assetto regolamentare, in forza delle richiamate disposizioni è compito del singolo intermediario identificare le modalità operative più idonee per garantire il rispetto dei requisiti sanciti dalla disciplina;

ii) si conferma l'eliminazione dell'obbligo che il supervisore possieda conoscenze e competenze da almeno 3 anni. In linea con le indicazioni fornite al punto 20, lettera e), degli Orientamenti ESMA, si chiarisce che il membro del personale addetto alla supervisione deve possedere le conoscenze e competenze richieste dai medesimi Orientamenti e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente. Resta fermo che le singole procedure adottate dagli intermediari possono stabilire un periodo minimo di conoscenze e competenze per svolgere l'attività di supervisore;

iii) in ultimo, non si ritiene di accogliere la richiesta di specificare nel nuovo articolato quanto previsto dal vigente art. 81, comma 1, lett. c), in ordine al computo del periodo svolto sotto supervisione al fine della determinazione dell'esperienza idonea, in quanto tale circostanza è già desumibile dal testo

<p>c) adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;</p>	<p>proposto. Infatti, essendo l'operatività sotto supervisione un'esperienza necessariamente maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 o 18 degli Orientamenti ESMA, la relativa ricomprensione nel computo dell'esperienza richiesta risulta già chiara alla luce della precisazione contenuta nel comma 3 dell'articolo in esame.</p> <p>- Con riferimento alla lettera c) del comma 5, ABI chiede di confermare e di chiarire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cosa si intende per "<i>appropriate certification</i>", ritenendo che le attività di <i>training</i> (eventualmente corredate da <i>test</i> di verifica) svolte dagli intermediari – secondo un principio di proporzionalità – possano essere considerate idonee ad assicurare la <i>compliance</i> a tale previsione (analoga richiesta è stata formulata da AIBE); 2. in caso di trasferimento del personale tra intermediari, la possibilità di considerare valida per l'anno di ingresso l'"<i>appropriate qualification</i>" ottenuta presso il precedente intermediario, a fronte di una dichiarazione che l'intermediario di origine sarebbe tenuto a rilasciare (analoga richiesta è stata formulata da AIBE e da ASSOSIM); 3. che per le succursali di banche europee, la <i>compliance</i> alle norme richiamate dalla Consob sia assicurata qualora la Casa Madre adotti, anche per il personale operante presso le succursali site in Italia, soluzioni in linea al 	<p>c) adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;</p>
--	--	--

testo AESFEM/2015/1886 (analoga richiesta è stata formulata da **ASSOSIM** e **AIBE**. Quest'ultima, in particolare, chiede di confermare la possibilità di adottare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le procedure e i piani formativi disposti dalla propria Casa Madre laddove in linea con gli Orientamenti ESMA, oltretutto con la normativa italiana, e ritenuti dalle succursali medesime adeguati al “tipo di servizio prestato” e alle “caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti”);

4. che i soggetti esteri operanti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi – e pertanto anche con “personale viaggiante” in Italia – non siano sottoposti alle previsioni di conoscenza e competenza che saranno stabilite dalla Consob (analoga richiesta è stata formulata da **AIBE** e da **ASSOSIM**).

Valutazioni

1. Quanto alla prima richiesta di chiarimento, si evidenzia che in ambito domestico, sin dall'adozione del Regolamento 20307 del 15 febbraio 2018, con scelta confermata dal testo posto in consultazione, si è optato per un sistema che stabilisce una serie di titoli di studio e/o di abilitazioni [*cfr.* art. 78, comma 2, lett. a)-e)] che, unitamente al possesso di un adeguato periodo di esperienza professionale, consentono di prestare il servizio di consulenza o l'attività di fornitura di

informazioni. Per quanto concerne la fase iniziale di verifica dei requisiti di conoscenza e competenza non sono previsti corsi di formazioni che suppliscano alla carenza del possesso di tali titoli e/o abilitazioni. Tali corsi, invece, possono essere utilizzati per garantire nel continuo il mantenimento e l'incremento delle conoscenze e competenze del personale.

2. Quanto alla richiesta concernente il trattamento del personale in caso di trasferimento, si ritiene di accogliere il suggerimento di ASSORETI, AIBE, ASSOSIM in ordine alla necessità di prevedere un obbligo di attestazione da parte dell'intermediario di origine sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta; a tal fine, è stata introdotta al comma 5, la nuova lettera f). A fronte di tale attestazione, l'intermediario di destinazione sarà tenuto a valutare se la formazione ricevuta sia adeguata rispetto a quanto previsto dalle proprie procedure aziendali.

3. Nel caso di personale di una succursale di un soggetto operante in Italia trova applicazione la disciplina italiana. Pertanto, la conformità delle procedure adottate dalla Casa Madre e fatte proprie dalla succursale andrà valutata alla luce del presente Regolamento, oltre che degli Orientamenti dell'ESMA. Di fatto, in considerazione della flessibilità

<p><i>d)</i> dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera <i>i)</i>, degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;</p>	<p>concessa dal nuovo testo del Regolamento, i piani di formazione stabiliti dalla Casa Madre dovrebbero risultare idonei rispetto alla disciplina domestica. Per quanto riguarda i requisiti di conoscenza e di esperienza stabiliti dall'art. 78, comma 2, invece, potrebbero rilevarsi dei disallineamenti rispetto alla disciplina dello Stato membro di origine dell'intermediario. In tal caso, le procedure della succursale e le conseguenti misure intraprese dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.</p> <p>4. Da ultimo, con riferimento alla richiesta riguardante il “personale viaggiante” di intermediari autorizzati ad operare in Italia sia con succursale che in libera prestazione di servizi si evidenzia che le modifiche introdotte al testo del regolamento non hanno inciso su tale aspetto.</p> <p>- Relativamente alla disciplina in materia di aggiornamento professionale stabilita dalla lettera <i>d)</i>, del comma 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ANASF, con un'osservazione che pare innanzitutto riguardare la disciplina sui consulenti finanziari, chiede una definitiva armonizzazione degli obblighi per i professionisti in tema di aggiornamento professionale di cui alla disciplina del settore finanziario e di quello assicurativo. A tale riguardo 	<p><i>d)</i> dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera <i>i)</i>, degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;</p>
--	---	--

	<p>propone di prevedere un obbligo annuale di formazione di quindici ore con valore comune, in subordine alla proposta, più volte formulata, di eliminazione della duplicazione di obblighi gravanti sui consulenti finanziari, prima di procedere ad ulteriori modifiche della disciplina regolamentare vigente.</p> <ul style="list-style-type: none">- KONSUMER chiede di mantenere un obbligo di formazione nel continuo che preveda lo svolgimento di un corso annuale della durata di almeno 15 ore, escludendo la formazione sui prodotti (da non considerare valida ai fini del computo). KONSUMER chiede che i corsi prevedano la trattazione di argomenti su “tecniche di mercato, Trasparenza e regole di comportamento con la clientela, il Codice del Consumo e gli orientamenti dell’ACF in materia”. Da ultimo, KONSUMER chiede che la verifica delle conoscenze avvenga tramite una procedura condotta da un ente terzo con somministrazione di un test.- ASSOGESTIONI ritiene opportuno confermare che la revisione delle esigenze di formazione e sviluppo del personale faccia riferimento all’aggiornamento annuale in	
--	---	--

	<p>conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 e che le SGR, anche non appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario, possono erogare ad altri intermediari la specifica formazione di cui all'art. 78, come integrato dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886.</p> <p>- ASSOSIM osserva come la formulazione apra definitivamente alla possibilità per l'intermediario di valutare il personale e predisporre piani formativi differenziando in rapporto al tipo di clientela cui il personale si rivolge e al tipo di servizio prestato o prodotto offerto; ciò in un'ottica di maggior proporzionalità e autonomia per l'intermediario.</p> <p>Ulteriormente ASSOSIM ritiene che, laddove la revisione annuale delle esigenze formative e di sviluppo del personale evidenzia necessità di prendere misure, l'acquisizione della "qualifica idonea" ai sensi della disciplina nazionale debba avvenire esclusivamente con le modalità previste al punto 20 degli Orientamenti ESMA.</p> <p>Infine, ASSOSIM propone di</p>	
--	--	--

ripristinare i casi di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale, oggi previsti dall'art. 81, comma 2, al fine di consentire la sospensione dell'obbligo annuale di valutazione nei confronti del personale che si trovi in una delle condizioni ivi descritte.

Valutazioni

Il testo posto in consultazione ha adottato una regolamentazione per principi che, nel prescrivere agli intermediari di adeguarsi a quanto previsto dagli Orientamenti ESMA, demanda a questi ultimi il compito di dare concretezza nel proprio contesto aziendale agli obblighi ivi sanciti.

Per quanto concerne il percorso di formazione e sviluppo professionale nel continuo, ciò ha comportato la proposta di eliminare le previsioni riguardanti il numero minimo di ore di formazione annuale, nonché le prescrizioni sulle modalità di svolgimento dei corsi.

In forza di tale impostazione, come rilevato da ASSOSIM, gli intermediari possono predisporre procedure che meglio si adattano agli obblighi di formazione e alle caratteristiche del proprio personale, differenziando anche al suo interno, pur dovendo garantire per tutto il personale un

percorso di formazione e sviluppo nel continuo. Nell'esercizio della discrezionalità loro attribuita, gli intermediari devono agire in modo da poter razionalmente giustificare le eventuali differenziazioni predisposte nell'ambito del personale.

Fermo l'obbligo di revisione annuale delle esigenze di formazione e sviluppo, nella definizione delle misure da attuare gli intermediari sono liberi di scegliere, in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti ESMA. Ad esempio, per quanto concerne l'erogazione di corsi, gli intermediari identificano le modalità di svolgimento di detti corsi, garantendo che essi siano appropriati a supplire alle esigenze di formazione rilevate. Gli eventuali corsi potranno essere tenuti dai soggetti ritenuti idonei dall'intermediario stesso. Come richiesto da ASSOGESTIONI, si conferma che, tra i soggetti eroganti, potranno esserci le SGR, anche non appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario, purché ciò sia previsto dalle procedure dell'intermediario.

La richiesta di introdurre un obbligo di formazione annuale pari a 15 ore avanzata da ANASF e KONSUMER comporterebbe un ritorno all'impostazione originaria del Regolamento Intermediari contenente puntuali regole prescrittive, senza al contempo garantire una piena uniformità con la

disciplina del settore assicurativo. Tale scelta implicherebbe anche per gli intermediari che non distribuiscono IBIP l'obbligo di allinearsi alla disciplina di matrice assicurativa, pur non avendo l'esigenza di prevedere nelle proprie procedure aziendali regole omogenee per i servizi aventi ad oggetto strumenti finanziari e IBIP. Si è pertanto deciso di confermare il testo posto in consultazione. Si evidenzia, inoltre, che il parziale disallineamento tra la disciplina in tema di distribuzioni di strumenti finanziari e quella riguardante gli IBIP discende dalla diversa impostazione adottata dal legislatore europeo, nonché dalla circostanza che i requisiti di formazione professionale previsti dalla disciplina IDD non sono riferiti ai soli prodotti di investimento assicurativi, ma alla generalità dei prodotti assicurativi.

Si osserva, peraltro, che, come già enunciato nel documento di consultazione, si è provveduto a integrare la disciplina per la distribuzione di prodotti assicurativi al fine di specificare i requisiti di conoscenza e competenza ivi sanciti, così da garantire il rispetto di quanto previsto dalla IDD e dal Codice delle Assicurazioni Private, con specifico riferimento alla formazione annuale.

Infine, quanto alla richiesta di ASSOSIM di ripristinare la puntuale disciplina attualmente vigente delle ipotesi di sospensione

<p>e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886.</p>	<p>dall'obbligo annuale di formazione, si ritiene che l'impostazione del testo in consultazione consenta alle singole procedure di valorizzare i casi di sospensione già previsti dall'art. 81, comma 2, del vigente Regolamento Intermediari nella declinazione del percorso di formazione e sviluppo dei membri del personale.</p> <p>- Con riferimento alla disciplina in materia di documentazione prevista dalla lettera e) del comma 5, ASSORETI chiede di far sopravvivere la previsione contenuta nell'art. 81, comma 1, lett. m), del vigente Regolamento Intermediari ai sensi della quale gli intermediari devono "tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta".</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene di accogliere il suggerimento di ASSORETI; a tal fine, è stata introdotta al comma 5, la nuova lett. f). Tale previsione appare utile anche in caso di trasferimento del personale ad altro intermediario, a vantaggio anche del membro del personale e dell'intermediario di destinazione. Alla luce della pluralità di interessi coinvolti, non si ritiene che il mero affidamento all'autonomia organizzativa dei singoli intermediari sia</p>	<p>e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886-;</p> <p>f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.</p>
--	---	---

	idoneo a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma.	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 79</u> <i>(Requisiti necessari per fornire informazioni)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>articolo abrogato</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 80</u> <i>(Requisiti necessari per prestare la consulenza)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>articolo abrogato</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 81</u> <i>(Altri requisiti)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>articolo abrogato</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 82</u> <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>articolo abrogato</i></p>		<i>invariato</i>
<p>LIBRO V</p> <p>PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p>		<p>LIBRO V</p> <p>PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p>

<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 107</u> (Commercializzazione di OICR propri)</p> <p>1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera <i>b</i>), 71, 72, 73, 75, 77, 78. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>		<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 107</u> (Commercializzazione di OICR propri)</p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109</u> (Commercializzazione di OICR di terzi)</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p>2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o</p>		<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 109</u> (Commercializzazione di OICR di terzi)</p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>

<p>azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.</p>		
	<p>La delibera n. 21466 del 29 luglio 2020 ha integralmente sostituito il Libro IX recante “Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” del Regolamento Intermediari con il nuovo Libro IX rubricato “Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi”.</p> <p>Le modifiche anzidette entrano in vigore dal 31 marzo 2021, fino a tale data continuano ad essere applicabili le previsioni di cui al Libro IX recante “Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”.</p> <p>In entrambi i casi le disposizioni dettate dal Libro IX in tema di conoscenza e competenza del personale sono costruite per rinvio alla disciplina di cui al Titolo IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari, pur con delle specificazioni introdotte dalla delibera n. 21466 del 29 luglio 2020 per quanto concerne i requisiti minimi di</p>	<p style="text-align: center;">LIBRO IX</p> <p style="text-align: center;">OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 135-vicies semel</u></p>

	<p>conoscenza e competenza professionale stabiliti dall'IDD, nonché il mutuo riconoscimento con le attività di formazione e aggiornamento professionale svolte dai consulenti abilitati all'offerta fuori sede, o ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-<i>undecies</i> del TUB.</p> <p>La riscrittura della disciplina in tema di conoscenza e competenza del personale degli intermediari di cui al Titolo IX, della Parte II, del Libro III, nell'allinearsi a quanto previsto dall'ESMA e all'esperienza di altri Stati europei, quali la Germania, che hanno privilegiato una regolamentazione per <i>standard</i>, in luogo di una per <i>rules</i>, comporta la possibilità di mantenere nel Libro IX il rinvio al Titolo IX, della Parte II, del Libro III, imponendo, tuttavia, ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di garantire che i membri del personale che operano all'interno dei locali mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso di formazione, che si conclude con lo</p>	<p style="text-align: center;"><i>(Conoscenze e competenze)</i></p> <p>1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III con riferimento ai membri del personale che operano all'interno dei locali. I requisiti di conoscenza e competenza sono integrati da quanto previsto dall'Allegato I, punto II, della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. In ogni caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono che i membri del personale che operano all'interno dei locali mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono concludersi con lo svolgimento di un <i>test</i> di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.</p> <p>2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi dell'articolo 156 o ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel</p>
--	--	---

	<p>svolgimento di un <i>test</i> di verifica e il rilascio di un attestato. Nel definire la durata di tale corso è possibile confermare la durata attualmente prevista, pari a 30 ore, garantendo così, sotto tale profilo, l'allineamento con quanto previsto da IVASS.</p>	<p>Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-<i>undecies</i> del TUB, se svolte nelle materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 146</u> (<i>Albo unico dei consulenti finanziari</i>)</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p>2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:</p>		<p style="text-align: center;">LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 146</u> (<i>Albo unico dei consulenti finanziari</i>)</p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>

<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p><i>h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo 78, comma 5, lettera b);</i></p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>		
<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 154</u> <i>(Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p>2. I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'articolo 78, comma 5, lettera b), nonché ogni successiva variazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p>		<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 154</u> <i>(Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>
<p style="text-align: center;">LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p>		<p style="text-align: center;">LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p>

<p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;">PARTE IV ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 156</u> <i>(Modalità di aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano. I medesimi consulenti sono tenuti a conservare, per almeno cinque anni, la documentazione attestante l'aggiornamento professionale svolto.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni</u></p> <p>ANASF, in linea generale, chiede una definitiva armonizzazione degli obblighi per i professionisti che parta da un livello minimo, che si propone in quindici ore all'anno con valore comune. A sostegno della proposta l'associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un lato, sottolinea che, qualora un consulente finanziario si trovasse a cambiare l'intermediario presso cui opera, la mancata armonizzazione dei percorsi d'aggiornamento professionale tra differenti intermediari, derivante dall'eliminazione delle norme di dettaglio ora previste, potrebbe avere come conseguenza il mancato riconoscimento dei percorsi formativi pregressi sostenuti dal consulente finanziario, ponendo il consulente stesso in una situazione di inadempienza rispetto agli obblighi di aggiornamento previsti; - dall'altro lato (con un'osservazione che pare possibile riferire anche ai consulenti finanziari autonomi) rileva che la modifica al Regolamento Intermediari, qualora confermata, creerà nuovamente una 	<p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;">PARTE IV ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p> <p style="text-align: center;"><u>156</u> <i>(Modalità di aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano. I medesimi consulenti sono tenuti a conservare, per almeno cinque anni, la documentazione attestante l'aggiornamento professionale svolto.</p>
---	---	---

divergenza di disciplina rispetto all'aggiornamento professionale degli operatori tra il settore finanziario che recepisce le disposizioni MiFID e il settore assicurativo che segue la disciplina dettata dalla IDD, creando oneri ulteriori per i consulenti finanziari, proprio nel momento in cui, anche a seguito del recepimento della disciplina sugli IBIP, si era raggiunto tra i due settori un buon livello di armonizzazione, sia in termini di ore di formazione che di modalità di svolgimento dell'aggiornamento professionale, oltre al mutuo riconoscimento da parte delle due Autorità di vigilanza delle ore formative svolte nei due ambiti succedanei. L'associazione si sofferma altresì sull'imminente revisione della Direttiva MiFID che, come indicato nel documento in consultazione potrebbe prevedere ulteriori regole rispetto all'aggiornamento professionale introducendo anche possibili certificazioni riconosciute a livello europeo.

Valutazioni

Quanto alla richiesta di introdurre un obbligo di aggiornamento annuale pari a 15 ore avanzata da ANASF, si richiamano integralmente le valutazioni espresse in risposta ad analogo rilievo formulato dall'associazione con riferimento all'art. 78, comma 5, lett. *d*).

Osservazioni

ANASF, sempre con riferimento alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, rileva quanto segue:

i) l'art. 156 del Regolamento Intermediari in consultazione prevede che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede seguano le procedure di aggiornamento professionale adottate dal proprio intermediario, senza la possibilità di poter effettuare scelte personalizzate pur a fronte di un sistema sanzionatorio [art. 180, comma 3, lett. b), n. 2)] che responsabilizza il consulente. Nell'ipotesi in cui l'intermediario preponente non provveda a erogare la formazione, ferma la responsabilità di quest'ultimo, secondo l'associazione, permarrebbe in capo al consulente finanziario l'obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento professionale pena la sospensione dall'attività, ai sensi dell'art. 180, RI;

ii) pertanto, alla luce di quanto sopra, considerando che dal testo regolamentare sembra emergere la sola possibilità che il consulente finanziario si attenga alle procedure dell'intermediario per il quale opera, ANASF domanda cosa avverrebbe se

l'intermediario in questione dovesse essere inadempiente e non dovesse provvedere all'aggiornamento professionale dei consulenti che operano per suo conto. L'associazione ritiene pertanto che dovrebbe essere garantita al consulente finanziario la possibilità di provvedere autonomamente all'aggiornamento professionale necessario per poter svolgere la propria attività, avvalendosi della formazione erogata da soggetti terzi riconosciuti, quali ad esempio le associazioni di categoria che li rappresentano, enti formativi e di certificazione riconosciuti e di valenza europea.

Alla luce di quanto sopra, l'associazione ritiene, dunque, che dovrebbe essere riconosciuta al consulente finanziario, come avviene per le professioni ordinistiche, considerando viepiù la responsabilità che viene attribuita al consulente ai sensi dell'art. 156 del RI, la possibilità di valutare, implementare e completare il percorso formativo da seguire per curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, al fine di assicurare la qualità della consulenza prestata e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse degli investitori. L'associazione suggerisce, ad esempio, di valutare l'introduzione anche per il consulente finanziario di un sistema di aggiornamento attraverso l'acquisizione di crediti formativi

conseguibili attraverso la partecipazione a corsi organizzati sia dal proprio intermediario, ma anche, come detto, da soggetti terzi in grado di fornirne una idonea certificazione.

Valutazioni

In primo luogo, va segnalato che il sistema sanzionatorio delineato dall'art. 180, comma 3, lett. b), n. 2), del Regolamento Intermediari risulta coerente con l'ambito delle responsabilità attribuite al consulente dall'articolo 156 in consultazione; quest'ultimo prevede che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede *“sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano”*; coerentemente, la sanzione prevista dall'art. 180, comma 3, lett. b), n. 2), del medesimo regolamento interviene in caso di *“violazione delle disposizioni di cui all'articolo 156”* ossia esclusivamente nell'ipotesi in cui il consulente non effettui l'aggiornamento professionale *“secondo le procedure adottate dall'intermediario”*.

Occorre inoltre attestare che nulla vieta al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di implementare e completare il percorso formativo individuato dall'intermediario preponente mandante, al fine di curare il continuo e costante aggiornamento della

	<p>propria competenza professionale.</p> <p>Tanto chiarito, si ritiene di confermare il testo come posto in consultazione, prevedendo che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in quanto parte integrante del personale degli intermediari, ricevano la formazione a opera dell'intermediario mandante e che gli stessi siano tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure da questi stabilite.</p> <p>La soluzione proposta risulta coerente con l'accresciuto affidamento all'autonomia organizzativa degli intermediari.</p> <p>Nel nuovo assetto regolamentare, fermo il rispetto dei principi sanciti dagli Orientamenti dell'ESMA, gli intermediari sono tenuti a predisporre apposite procedure per garantire che il proprio personale disponga e mantenga adeguate conoscenze e competenze, ivi comprese le modalità di svolgimento delle attività di aggiornamento professionale.</p> <p>Tale dovere di conformarsi alle indicazioni dell'intermediario mandante rileva non solo nei rapporti interni tra i due soggetti, bensì anche nei confronti dell'autorità di vigilanza.</p> <p>Infatti, nel nuovo assetto regolamentare la condotta che implicherà una violazione dell'art. 156 sanzionata dall'art. 180, comma</p>	
--	--	--

3, lett. b), n. 2, del Regolamento Intermediari sarà l'inosservanza dell'obbligo di conformarsi alle indicazioni dell'intermediario mandante in tema di aggiornamento professionale, essendo, invece, decaduto l'obbligo autonomo e suppletivo in capo al consulente abilitato.

In linea con tale assetto, si precisa che i consulenti abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a rispettare le procedure degli intermediari anche avuto riguardo alle indicazioni fornite in tema di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale e di modalità di ripresa dell'attività dopo un periodo di sua interruzione.

Si evidenzia che non sussistono obblighi di aggiornamento professionale per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che pur essendo iscritti all'albo risultano inoperativi in quanto privi di mandato da parte di un intermediario.

Osservazioni

Con riferimento all'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'aggiornamento professionale svolto:

- ANASF rileva che l'art. 156 del

Regolamento Intermediari in consultazione prevede che il consulente dimostri il percorso di aggiornamento professionale svolto attraverso una documentazione che attesti l'avvenuto svolgimento dello stesso e che conservi tale documentazione per 5 anni e che, contestualmente, viene eliminato il comma 1, lett. *m*), dell'art. 81 del vigente Regolamento Intermediari che prevede che gli intermediari sono tenuti a tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando idonea attestazione al consulente finanziario che ne faccia richiesta. Secondo l'associazione l'eliminazione di tale disposizione può causare un serio pregiudizio al consulente finanziario che si trovi ad operare per un intermediario inadempiente in materia di aggiornamento professionale o che non voglia fornire l'opportuna documentazione richiesta, determinando una paradossale inversione di responsabilità. Secondo l'ANASF dovrebbe essere l'intermediario, visto l'impianto normativo combinato derivante dal TUF e dal RI, ad essere primo obbligato alla conservazione documentale. L'obbligo succedaneo del consulente finanziario dovrebbe dare a quest'ultimo sia il diritto d'azione verso l'eventuale intermediario inadempiente, sia la previsione integrata di una registrazione della formazione svolta a corredo della propria posizione nell'Albo professionale, rispondendo così agli obiettivi della Autorità in merito;

- l'OCF chiede di rivalutare, in ossequio al principio di proporzionalità, l'introduzione per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di un (nuovo) obbligo di conservazione, di durata quinquennale, della documentazione attestante l'aggiornamento professionale, tenuto conto anche della circostanza che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari esercita l'azione di vigilanza in ambito attraverso le richieste di informazioni ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 7, TUF, anche nel caso di modifica del soggetto per conto del quale operano.

Valutazioni

In primo luogo, si evidenzia che ai sensi dell'art. 78, comma 5, lett. e), permane in capo all'intermediario l'obbligo di conservare la documentazione relativa alle procedure e alle misure adottate per garantire il rispetto di quanto previsto dal testo regolamentare e alla loro effettiva applicazione, nonché quella relativa alle conoscenze e competenze del personale. Ciò posto, in accoglimento del suggerimento di ANASF, all'art. 78, comma 5, è stata aggiunta la lettera f), che impone all'intermediario di rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo

	<p>professionale svolta.</p> <p>Da ultimo, in ragione della decadenza dell'obbligo autonomo e suppletivo di formazione in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, si ritiene di accogliere l'osservazione formulata dall'OCF riguardante l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 159</u> <i>(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p>8. <i>...comma abrogato</i></p>		<p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 159</u> <i>(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>

<p style="text-align: center;">PARTE V ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 164 <i>(Aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale, in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera <i>b</i>), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, e a tal fine si dotano di procedure per garantire che tale aggiornamento tenga conto anche delle caratteristiche della clientela, degli strumenti finanziari raccomandati e dei servizi accessori eventualmente prestati.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE V ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 164 <i>(Aggiornamento professionale)</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Osservazioni di carattere generale</u></p> <p>Secondo ANASF l'eliminazione della quasi totalità delle norme di dettaglio sull'aggiornamento professionale comporterà per i consulenti autonomi che non operano per conto di una società di consulenza finanziaria, un'ampia discrezionalità nell'applicazione delle disposizioni derivanti dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886, che potrebbe tradursi in una difficoltà oggettiva per l'OCF nel dover verificare la rispondenza agli Orientamenti ESMA di ogni singolo consulente finanziario autonomo, in assenza di uno <i>standard</i> minimo. Inoltre, secondo ANASF, in assenza di accoglimento delle osservazioni formulate con</p>	<p style="text-align: center;">PARTE V ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA FINANZIARIA</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><i>...omissis...</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 164 <i>(Aggiornamento professionale)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi iscritti all'albo, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-bis, sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti; in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera <i>b</i>), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, e a tal fine si dotano di procedure per garantire che tale aggiornamento tenga conto anche delle caratteristiche della clientela, degli strumenti finanziari raccomandati e dei servizi accessori eventualmente prestati.</p>
--	---	--

riferimento ai consulenti abilitati all'offerta fuori sede, si creerebbe una obiettiva disomogeneità tra soggetti analogamente regolamentati e vigilati.

Valutazioni

In accoglimento del rilievo formulato da ANASF, e in continuità con il testo del Regolamento Intermediari attualmente vigente, si prevede per i consulenti finanziari autonomi (operanti sia in proprio sia per conto di società di consulenza finanziaria), oltre al rispetto delle pertinenti disposizioni degli Orientamenti ESMA, anche un *set* minimo di regole (in materia di durata dei corsi, loro frequenza, soggetti formatori e *test* finale) attinenti all'aggiornamento professionale.

In tale contesto, si ritiene di confermare l'attuale previsione del comma 3, dell'art. 164, che impone alle società di consulenza finanziaria di adottare procedure per garantire il rispetto degli obblighi di aggiornamento dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto.

Ciò posto, per i consulenti finanziari autonomi si prevede l'obbligo di provvedere al proprio aggiornamento professionale in conformità alle pertinenti disposizioni degli Orientamenti ESMA (non si demanda più al consulente finanziario autonomo operante in proprio

l'obbligo di adottare a tal fine "procedure"; comma 1) e - in linea di continuità con il testo del Regolamento Intermediari vigente (art. 164, commi 2 e 6) - si stabilisce altresì un *set* minimo di regole (in materia di durata dei corsi, loro frequenza, soggetti formatori e *test* finale) attinenti all'aggiornamento professionale (comma 2).

Si è previsto il medesimo *set* minimo di regole in tema di aggiornamento professionale tanto per i consulenti finanziari autonomi che operano in proprio quanto per i consulenti finanziari autonomi che operano per conto di società di consulenza finanziaria poiché si è ritenuto prioritario mantenere omogeneità delle regole all'interno della categoria dei consulenti finanziari autonomi. Ciò comporta un parziale disallineamento con quanto previsto per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i quali si è preferita una regolamentazione *principle-based*. Tale differenziazione risulta giustificabile alla luce dell'esigenza di fornire indicazioni più puntuali per questa categoria di operatori, anche nell'ottica di consentire un'efficace attività di vigilanza, come evidenziato anche dall'ANASF.

A tale riguardo, non si ritiene che lo svolgimento dell'attività del consulente autonomo nell'ambito di un'organizzazione societaria sia pienamente idonea a consentire

una sua equiparazione allo svolgimento dell'attività di consulente abilitato all'offerta fuori sede in favore di un soggetto abilitato. L'assetto organizzativo delle società di consulenza finanziaria (la maggior parte delle quali sono costituite in forma di S.r.l. - 35 su 41 società iscritte all'albo - talora anche unipersonali) non risulta, infatti, totalmente equiparabile (quanto a *governance* e a funzioni di controllo interno) a quello dei soggetti abilitati.

Osservazioni al comma 1

L'OCF propone di modificare il comma 1 stabilendo che: "I consulenti finanziari autonomi **che operano** sono tenuti all'aggiornamento professionale". In tal modo si potrebbe chiarire che l'obbligo di aggiornamento professionale riguarda unicamente i consulenti finanziari autonomi operativi (sia quando operano in proprio, sia quando operano per società di consulenza finanziaria operative). La precisazione realizzerebbe altresì un allineamento con la disciplina dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i quali la nuova formulazione dell'art. 156 in consultazione – prevedendo che i medesimi consulenti sono tenuti all'aggiornamento professionale secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano – limita l'applicabilità dell'obbligo in capo ai

soli iscritti con mandato.

Valutazioni

Il rilievo formulato dall'OCF non può essere accolto; si ritiene, infatti, di riformulare il comma 1 al fine di specificare che gli obblighi di aggiornamento professionale sussistono per i consulenti finanziari autonomi a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività, fermo restando le ipotesi di sospensione previste al nuovo comma 2-*bis* (tra le quali è ricompresa anche l'assenza continuativa per oltre sei mesi per cause diverse dalla malattia o grave infortunio, maternità e doveri connessi alla maternità e paternità). Al riguardo, si rappresenta che anche da un confronto con la disciplina dell'aggiornamento professionale - cd. obbligo di formazione continua - riguardante le professioni "ordinistiche" (introdotto dall'art. 7, comma 1, DPR 7 agosto 2012, n. 137), si ritiene opportuno precisare che l'obbligo di formazione sussiste per coloro che siano iscritti all'albo in forza della sola iscrizione ossia indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività.

Tanto premesso, si ritiene di dover estendere tale obbligo di formazione continua anche ai consulenti finanziari autonomi; pertanto l'art. 164 viene riformulato precisando che sono tenuti all'aggiornamento professionale tutti gli iscritti nella relativa sezione dell'albo,

<p>2. La revisione delle esigenze di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi può essere svolta dai medesimi consulenti, dalle società di consulenza finanziaria per conto delle quali questi operano o da soggetti terzi.</p>	<p>independentemente dalla circostanza dell'esercizio o meno dell'attività.</p> <p>In linea con la nuova impostazione volta a prevedere un <i>set</i> minimo di regole per i consulenti finanziari autonomi, il comma 2 viene riformulato nel senso sopra indicato.</p> <p>In considerazione dell'abrogazione dell'articolo 81, comma 2, del vigente Regolamento Intermediari (disciplinante le ipotesi di sospensione dall'obbligo di</p>	<p>2. La revisione delle esigenze di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi può essere svolta dai medesimi consulenti, dalle società di consulenza finanziaria per conto delle quali questi operano o da soggetti terzi. A tal fine, i consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1 partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata complessiva di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un <i>test</i> di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.</p> <p>2-bis. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:</p>
--	--	--

	<p>aggiornamento professionale) e del mantenimento della previsione di obblighi annuali di partecipazione a un corso di formazione (<i>cf.</i> comma 2), è opportuno, per i consulenti finanziari autonomi, riproporre esplicitamente, al comma <i>2-bis</i>, i casi di sospensione di detto obbligo. Pertanto, la disciplina della sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale prevista al comma 4 del Regolamento Intermediari vigente è stata spostata al comma <i>2-bis</i>. Al fine di agevolare il compiuto espletamento delle funzioni di vigilanza assegnate all'OCF, si ritiene inoltre opportuno prevedere che il consulente finanziario autonomo, anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera, dia tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione.</p> <p>Il nuovo comma <i>2-ter</i> disciplina le modalità di aggiornamento professionale nel caso di sospensione dell'attività da parte dei consulenti finanziari autonomi (tale disposizione può trovare rilevanza anche nei casi di avvio dell'attività non contestuale all'iscrizione nell'albo potendo gli stessi ricadere nell'ipotesi di sospensione di cui alla lettera <i>c</i>), del precedente comma <i>2-bis</i>). In</p>	<p>a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;</p> <p>b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;</p> <p>c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).</p> <p>Il consulente finanziario autonomo - anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera - deve dare tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione.</p> <p><i>2-ter.</i> Prima della ripresa dell'attività nei casi di cui al comma <i>2-bis</i>, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se</p>
--	---	---

<p>3. Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto secondo quanto indicato ai commi 1 e 2.</p>	<p>linea con le disposizioni dettate dall'IVASS in materia (<i>cf.</i> art. 89, comma 7, del Regolamento n. 40/2018), in caso di ripresa dell'attività dopo una ipotesi di sospensione si prevede un obbligo di aggiornamento professionale che deve essere svolto precedentemente all'avvio dell'attività.</p> <p>Il comma 3 disciplina gli obblighi di aggiornamento professionale gravanti sulle società di consulenza finanziaria. Come sopra detto, si ritiene di confermare l'attuale previsione del comma 3, dell'art. 164, che impone alle società di consulenza finanziaria di adottare procedure per garantire il rispetto degli obblighi di aggiornamento dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto. In un assetto regolamentare che grava anzitutto il singolo consulente finanziario autonomo, tale norma richiede che, nel caso in cui esso operi in un contesto societario, le società predispongano procedure e misure atte a garantire l'assolvimento dell'obbligo gravante sui propri consulenti finanziari autonomi, svolgendo anche la necessaria attività di verifica. In tale frangente, in linea di continuità con quanto precedentemente</p>	<p>l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.</p> <p>3. Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto in conformità con quanto previsto dai commi precedenti secondo quanto indicato ai commi 1 e 2.</p>
---	---	--

<p><i>4. comma abrogato</i></p> <p><i>4-bis.</i> I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 2 e 3 e all'effettiva applicazione delle stesse.</p>	<p>stabilito dall'art. 164, le attività di aggiornamento professionale per i consulenti finanziari autonomi operanti per conto di società di consulenza possono essere predisposte dalle società medesime avvalendosi dei soggetti dotati dei requisiti stabiliti dalla norma per i formatori.</p> <p>Il vigente comma 4, volto a disciplinare le cause di sospensione dall'obbligo di aggiornamento professionale, è stato spostato al comma <i>2-bis</i>.</p> <p><u>Osservazioni al comma 4-bis</u></p> <p>L'OCF propone la seguente riformulazione del comma <i>4-bis</i>: "I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 2 e 3 e all'effettiva adempimento applicazione delle stesse dell'obbligo di aggiornamento professionale." La modifica sarebbe volta a chiarire che tutte le procedure, comprese quelle in tema di aggiornamento professionale,</p>	<p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p> <p><i>4-bis.</i> I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa alle procedure poste in essere ai sensi dei commi 1 2 e 3 e all'effettiva adempimento applicazione delle stesse dell'obbligo di aggiornamento professionale.</p>
--	---	--

<p>5. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, anche periodica, della copia della documentazione prevista al comma 4-<i>bis</i>.</p>	<p>sono sottoposte all'applicazione dell'art. 178 sull'obbligo di tenuta delle registrazioni e alle ulteriori disposizioni definite dall'Organismo ai sensi del comma 6 della citata disposizione. L'OCF rileva che la formulazione proposta in consultazione, considerato il richiamo al comma in commento contenuto nel successivo comma 5, ingenera il dubbio che le procedure sull'aggiornamento professionale debbano essere trasmesse all'Organismo con cadenza periodica e non solo ove intervenga una modifica delle stesse. Secondo l'OCF l'accoglimento della proposta di modifica, consentirebbe di chiarire che oggetto della trasmissione periodica dovrà essere solo la documentazione attinente all'effettivo svolgimento dell'aggiornamento professionale.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In accoglimento dei rilievi formulati dall'OCF, si modifica il comma 4-<i>bis</i>.</p> <p><u>Osservazioni al comma 5</u></p> <p>L'OCF propone la seguente riformulazione del comma 5: "L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, anche periodica, della copia della documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale prevista al</p>	<p style="text-align: center;"><i>invariato</i></p>
--	---	---

<p>6. <i>comma abrogato</i></p>	<p>comma 4 bis.”.</p> <p>La modifica sarebbe volta a ribadire che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non dovranno trasmettere periodicamente le procedure, trasmissione necessaria solo in caso di variazione (rif. art. 153 RI).</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il suggerimento formulato si ritiene superato dall'accoglimento delle modifiche proposte dall'OCF al comma 4-<i>bis</i>.</p> <p><u>Osservazioni ulteriori</u></p> <p>Nel condividere la tecnica regolamentare <i>principle-based</i> che attribuisce autonomia organizzativa al mercato, l'OCF chiede l'introduzione di un nuovo comma 6 che, analogamente a quanto già previsto in tema di registrazioni (art. 178, comma 6) conferisca un potere dispositivo all'Organismo per l'adozione di prescrizioni di maggiore dettaglio in considerazione delle specifiche esigenze che potrebbero essere manifestate dal settore. L'Organismo suggerisce pertanto la seguente implementazione: “6. L'Organismo può dettare disposizioni ulteriori sulle</p>	<p><i>invariato</i></p>
---------------------------------	--	-------------------------

	<p>modalità e i termini per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.”.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In ragione di quanto previsto dall'art. 31, comma 6, del TUF, in relazione al potere regolamentare della Consob in tema di aggiornamento professionale dei consulenti, non si ritiene possibile dare riscontro positivo a quanto richiesto dall'OCF, demandando allo stesso il compito di introdurre una disciplina di maggiore dettaglio rispetto a quanto previsto dal Regolamento Intermediari.</p>	
--	--	--

Appendice

Testo del Regolamento Intermediari risultante dalle modifiche apportate ad esito della consultazione con indicazione in **grassetto** e ~~barrato~~ delle variazioni rispetto alla precedente versione

LIBRO III

PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

...omissis...

PARTE II

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI

...omissis...

TITOLO IX

REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

Art. 78

(Requisiti di conoscenza e competenza del personale ~~Conoscenze e competenze~~)

1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-~~septies~~.2, del Testo Unico, possiedono idonee ~~competenze~~ e conoscenze e **competenze**, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente ~~articolo~~**TITOLO**, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o **quando, secondo quanto definito al punto 4, lettera e), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886**, forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.

2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i membri del personale possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:

a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative, finanziarie, tecniche o scientifiche rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta in una giurisdizione

dell'Unione europea, e almeno 6 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera *b)*, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 9 mesi di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 15 mesi di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza;

e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno 1 anno di esperienza professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno 2 anni di esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza.

L'esperienza professionale di cui al presente comma è maturata nel decennio precedente l'inizio dell'attività ed è effettuata sulla base dell'equivalente a tempo pieno. Almeno la metà di tale esperienza deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più soggetti.

3. I membri del personale devono possedere un'esperienza professionale maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che forniscono informazioni e in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza.

4. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi del comma 2, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:

a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;

b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*, alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.

5. Gli intermediari sono tenuti a:

a) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le competenze indicate ai commi precedenti;

b) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza e competenza di cui al presente articolo possano operare unicamente sotto supervisione, in conformità con quanto previsto dal punto 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, per un periodo complessivo di durata massima pari a quattro anni;

c) adottare procedure e misure idonee a garantire l'applicazione dei punti da 14 a 20 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, differenziando le stesse in ragione della specifica attività svolta dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti;

d) dotarsi di procedure per garantire che la formazione e lo sviluppo professionale del personale tengano conto del tipo di servizio prestato, delle caratteristiche della clientela e dei prodotti di investimento offerti, come definiti al punto 4, lettera i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale può essere affidata dal datore di lavoro a soggetti terzi appositamente incaricati;

e) conservare per almeno cinque anni la documentazione relativa alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi delle lettere c) e d) e all'effettiva applicazione delle stesse, nonché alle conoscenze e competenze del personale, al fine di consentire la valutazione e la verifica della conformità ai requisiti dettati dal presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886;

f) rilasciare al membro del personale che ne faccia richiesta idonea attestazione sui periodi di esperienza acquisiti e sull'attività di formazione e di sviluppo professionale svolta.

Art. 79

(Requisiti necessari per fornire informazioni)

~~1. I membri del personale di cui all'articolo 78 forniscono informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I del Testo Unico, trasmettono direttamente al cliente le informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente stesso o su iniziativa dell'intermediario.~~

~~2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:~~

~~a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei mesi di esperienza professionale;~~

~~d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale;~~

~~e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno due anni di esperienza professionale.~~

~~3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~4. Nei casi indicati alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2, il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea oppure attestati di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~5. La formazione professionale:~~

~~*a)* è pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e, in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione;~~

~~*b)* è mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela;~~

~~*c)* consiste nella partecipazione, nei dodici mesi antecedenti l'inizio dell'attività oppure durante il periodo di supervisione previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera *c)*, a corsi di durata non inferiore a sessanta ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti indicate nel comma 7.~~

~~6. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.~~

~~7. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità: videoconferenza, *webinar* e *e-learning*.~~

~~I soggetti che effettuano i corsi di formazione a distanza garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica, la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione e assicurano, anche attraverso adeguati controlli, l'effettiva e continua presenza dei partecipanti.~~

~~8. I corsi di formazione professionale di cui ai commi 6 e 7 si concludono con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.~~

~~9. Il *test* di verifica:~~

~~*a)* è effettuato esclusivamente in aula ed è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;~~

~~*b)* si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.~~

~~10. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dal datore di lavoro, nonché da un diverso intermediario di cui all'articolo 78 o da un ente appositamente costituito, purché appartengano al medesimo gruppo del datore di lavoro. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi:~~

~~a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni;~~

~~b) degli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;~~

~~c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale;~~

~~d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie di cui ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~11. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni ai clienti è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Almeno la metà di tale esperienza lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l'inizio dell'attività.~~

~~Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.~~

Art. 80

(Requisiti necessari per prestare la consulenza)

~~1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 78 possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:~~

~~a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master *post-lauream* in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno dodici mesi di esperienza professionale;~~

~~d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno due anni di esperienza professionale;~~

~~e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno quattro anni di esperienza professionale.~~

~~2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

~~3. Nei casi indicati alle lettere a), b), d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea; nei casi indicati alle lettere d) ed e), il requisito dell'esperienza professionale può essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 79.~~

~~4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di prestare la consulenza ai clienti è computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 79, comma 11.~~

Art. 81 (Altri requisiti)

1. Gli intermediari sono tenuti a:

~~a) definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza;~~

~~b) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 79 o 80;~~

~~c) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 79 o 80 possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire le informazioni o la consulenza ai clienti;~~

~~d) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze idonee, ai sensi degli articoli 79 o 80, e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente e non abbia subito, nello stesso periodo, provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività;~~

~~e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 41;~~

~~f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto supervisione nonché sull'identità e le responsabilità dei soggetti che effettuano la supervisione di cui alla lettera e);~~

~~g) effettuare, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno;~~

~~h) garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9;~~

~~i) effettuare, in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento, una specifica formazione che preveda la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a tre ore giornaliere né superiore a otto ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 79, commi 8 e 9;~~

~~l) sottoporre il personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti, in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento, a una specifica formazione che, secondo modalità e tempistiche commisurate al grado di innovazione e di complessità dei prodotti, può essere erogata anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori. L'offerta dei nuovi prodotti può essere effettuata soltanto dopo aver erogato tale specifica formazione;~~

~~m) tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al membro del personale che ne faccia richiesta;~~

~~n) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti collegati, all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale addetti a prestare la consulenza o fornire informazioni ai clienti.~~

~~2. Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1, lettere h), i) e l), sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:~~

~~a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;~~

~~b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;~~

~~c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).~~

~~3. La funzione di controllo di conformità svolge verifiche e accerta il rispetto delle presenti disposizioni e ne riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica nella relazione sull'attuazione e l'efficacia dei controlli per le attività e i servizi di investimento. Verifiche mirate dovranno essere effettuate dalla funzione di controllo di conformità con riferimento all'erogazione della formazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), nonché con riguardo al corretto e adeguato svolgimento dei *test* di verifica previsti nel presente Titolo.~~

Art. 82

(Disposizioni finali)

~~1. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi degli articoli 79 o 80, ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di~~

~~primo grado, possono continuare a fornire informazioni o prestare consulenza ai clienti degli intermediari se:~~

~~a) alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;~~

~~b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1 novembre 2007 e il 2 gennaio 2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.~~

~~2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 81, gli intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.~~

...omissis...

LIBRO V

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

...omissis...

PARTE III

TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

Art. 107

(Commercializzazione di OICR propri)

1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 35, 36, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 62, comma 1, lettera b), 71, 72, 73, 75, 77, 78, ~~79, 81 e 82~~. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applicano gli articoli 52 e 53.

3. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri nei confronti dei soggetti richiamati dall'articolo 61, commi 1 e 2, si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo.

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti richiamati dall'articolo 61, commi 1 e 2, di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattati come clienti professionali ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.

...omissis...

Art. 109

(Commercializzazione di OICR di terzi)

1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari.

2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 35, 36, 37, 42, 43, 51, commi 1, 2 e 4, 52, 53, 60, 62, comma 1, lettera *b*), 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ~~79, 81, 82~~ e 94. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.

...omissis...

LIBRO IX³

**OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

...omissis...

PARTE II

**TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI
INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

...omissis...

TITOLO VI

REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA

Art. 135-vicies semel

(Conoscenze e competenze)

1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III con riferimento ai membri del personale che operano all'interno dei locali. I requisiti di conoscenza e competenza

³ Testo in vigore dal 31 marzo 2021.

sono integrati da quanto previsto dall'Allegato I, punto II, della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. **In ogni caso, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono che i membri del personale che operano all'interno dei locali mantengono qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica che preveda, almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di almeno trenta ore. I corsi devono concludersi con lo svolgimento di un *test* di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.**

2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi dell'articolo 156 o ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-*undecies* del TUB, se svolte nelle materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III individuate dai punti 17 e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1.

...omissis...

LIBRO XI ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI

...omissis...

PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO

...omissis...

Art. 146

(Albo unico dei consulenti finanziari)

1. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 148. Nelle sezioni dell'albo sono altresì indicati i soggetti cancellati.

2. Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;
- d) gli estremi del provvedimento di iscrizione all'albo;

e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività ovvero denominazione della società di consulenza finanziaria per conto della quale il consulente finanziario autonomo svolge o ha svolto l'attività di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi periodi di operatività;

f) estremi degli eventuali provvedimenti di radiazione o di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio della loro attività;

g) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153;

h) la circostanza che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera sotto supervisione ai sensi dell'articolo **78, comma 5, lettera b)**~~81, comma 1, lettera e)~~;

i) la condizione di “impossibilità ad operare” per intervenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 2, lettere f) e g), a seguito dell'interruzione del rapporto professionale con una società di consulenza finanziaria.

3. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:

a) denominazione sociale;

b) data di costituzione;

c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;

d) estremi del provvedimento di iscrizione all'albo;

e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale;

f) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 153;

g) i nominativi dei consulenti finanziari autonomi di cui la società si avvale.

4. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'albo, oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 3, è indicata la data di cancellazione.

5. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

...omissis...

Art. 154

(Obblighi dei soggetti abilitati e delle società di consulenza finanziaria nei confronti dell'Organismo)

1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.
2. I soggetti abilitati comunicano entro trenta giorni all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti sotto supervisione ai sensi dell'articolo **78, comma 5, lettera b)**~~81, comma 1, lettera c)~~, nonché ogni successiva variazione.
3. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.
4. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni e, in particolare, il compimento degli atti previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti.
5. Il presente articolo si applica anche alle società di consulenza finanziaria.

...omissis...

PARTE IV

ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE

...omissis...

156

(Modalità di aggiornamento professionale)

1. Fermo restando quanto previsto **dall'articolo 78**~~dagli articoli da 78 a 82~~, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale **secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale operano.** ~~mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.~~

...omissis...

Art. 159

(Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)

1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:
 - a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.

2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.

4. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

5. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.

6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

7. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:

a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;

b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;

c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.

~~8. Per gli iscritti all'albo operanti sotto supervisione, si applicano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 81, comma 1, lettera f).~~

...omissis...

PARTE V

**ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETÀ DI
CONSULENZA FINANZIARIA**

**Titolo I
Disposizioni generali**

...omissis...

Art. 164

(Aggiornamento professionale)

1. I consulenti finanziari autonomi **iscritti all'albo, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività e ferme restando le ipotesi di sospensione di cui al comma 2-bis**, sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti **in conformità con quanto previsto dal punto 20, lettera b), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886.**

2. **A tal fine, il consulenti finanziari autonomi di cui al comma 1** partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata **complessiva** di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. **I corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell'aggiornamento professionale.**

2-bis. Gli obblighi di aggiornamento professionale sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:

a) **gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;**

b) **grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;**

c) **assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).**

Il consulente finanziario autonomo - anche tramite la società di consulenza finanziaria per conto della quale opera - deve dare tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza delle cause di sospensione nonché della loro cessazione.

2-ter. Prima della ripresa dell'attività nei casi di cui al comma 2-bis, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 30 ore. Se l'attività riprende nello stesso anno, ovvero nell'anno successivo alla sospensione, restano valide le ore eventualmente effettuate

prima della sospensione. I nuovi obblighi di aggiornamento professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.

~~3. A tal fine~~ Le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto, **in conformità con quanto previsto dai commi precedenti.**

~~4. Si applicano le ipotesi di sospensione dall'obbligo di aggiornamento previste dall'articolo 81, comma 2.~~

4-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano, per almeno cinque anni, la documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

5. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione, **anche periodica**, ~~periodica~~ della copia **della documentazione prevista al comma 4-bis** degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

~~6. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, lettera h), i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.~~